



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO GESTIONE DELLE ACQUE

Ufficio S.I.I. (Sistema Idrico Integrato) e P.R.G.A.

Via Salaria Antica Est, n. 27/F - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/364663 - 73 - 75 - Fax 0862/364726 - 32

Prot. RA / 24676 / 2012

L'Aquila, 02 FEB. 2012

Ai Consorzi di Bonifica
LORO SEDI

Ai Servizi del Genio Civile
Regionali
e Provinciali
LORO SEDI

Al Servizio Qualità delle Acque
della Direzione LL.PP.
Regione Abruzzo
SEDE

SPEDITO

OGGETTO: L.R. n. 4 del 13 gennaio 2012 - Circolare interpretativa

In merito alla LR n. 4 del 13 gennaio 2012 recante Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011 n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica, questo Servizio, competente per il demanio idrico ed in particolare per le concessioni di acqua pubblica, visto l'art.9 co 3 lett. b3 del Regolamento Regionale 3/2007, evidenzia quanto segue.

In merito all'art. 1 della LR 4/2012 sull' "Attuazione dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006" che prevede: "1. Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 51, comma 5, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è affidata ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la gestione, per l'intero anno, delle acque per gli usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi.", si evidenzia che nell'art. 166¹ richiamato nella norma in oggetto è esplicitato che i

1 166. Usi delle acque irrigue e di bonifica

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.



GIUNTA REGIONALE

Consorzi di Bonifica hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti “previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare” e previa verifica della compatibilità con le successive utilizzazioni.

Al riguardo, infatti, l'art. 166 specifica che “L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione”.

La corretta interpretazione ed applicazione dell'inciso “*la gestione, per l'intero anno*” deve tener conto del quanto fissato dal legislatore statale e regionale ai fini della corretta pianificazione del bilancio idrico (Capo II dlgs 152/2006 art. 95² e ss) e alla compatibilità con gli altri usi della risorsa pubblica acqua.

E' evidente che una modifica quantitativa o l'allungamento del periodo di utilizzo dell'acqua pubblica nel corso dell'anno da parte dei Consorzi di Bonifica deve essere espressamente autorizzato dall'autorità competente, sulla scorta della previsione dell'art. 12-bis. del TU 1775/1933³ (articolo così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006) che tra l'altro prevede: “*Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di*

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

2 Dlgs 152/2006 art. 95. Pianificazione del bilancio idrico

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.ecc

3 Art. 12-bis. del TU 1775/1933 (articolo così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.



GIUNTA REGIONALE

acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico”.

Nonché sulla scorta della previsione dell'art. 17 del TU 1775/1933 ⁴ (articolo così sostituito dall'art. 96, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006) che sancisce il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

In merito all'individuazione delle Autorità competenti e ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la derivazione di acqua pubblica si rinvia al Regolamento Regionale 3/2007 di attuazione del R.D. 1775/1933, in particolare agli artt. 64 e ss⁵.

4 Art. 17 del TU 1775/1933: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

5 CAPO II Procedimenti di attuazione dell'art. 166, comma 1, e dell'art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006. Sezione I - Procedimenti per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo

Art. 64 Ambito di applicazione

1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio della facoltà attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, di cui all'art. 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80 per cento delle acque derivate e che la qualità e la quantità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni. A tal fine l'Autorità di Bacino, di concerto con la Regione, può modificare tale limite.

2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale, formalmente rilasciati dall'Autorità competente, a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo.

Art. 65

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo

1. La domanda di autorizzazione, di cui all'art. 64, comma 1, munita dell'attestato di pagamento delle spese di istruttoria, è presentata al Servizio Procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa alla concessione di derivazione d'acqua originaria e deve contenere, oltre le informazioni di cui all'Allegato B, Parte I, gli ulteriori seguenti elementi:

- a) dati costitutivi del Consorzio;
- b) indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo;
- c) estremi del titolo di concessione che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
- d) destinatari dell'approvvigionamento.

2. La domanda si intende ricevibile se corredata dal progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.

3. Ai fini della ricevibilità della domanda si applicano le disposizioni, ove compatibili, di cui all'art. 12.

4. Il Servizio Procedente verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 64, comma 1, ed acquisisce i pareri previsti all'art. 13,



GIUNTA REGIONALE

Alla luce di quanto esposto pertanto si sottolinea che modifiche non autorizzate da parte dei Consorzi di Bonifica ai prelievi di acqua in corso potendo pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'acqua posti dall'Unione Europea e recepiti sia dal legislatore statale che regionale potrebbero comportare evidenti profili di responsabilità per danno oltre che l'applicazione di sanzioni.

I Servizi procedenti sono tenuti pertanto ad assicurarsi che le procedure inerenti al rilascio di autorizzazioni a favore dei Consorzi di Bonifica avvengano nel rispetto del quadro normativo su esposto e a vigilare sul corretto uso della risorsa.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
(dott. ing. Silverio SALVI)

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO)

- commi 1 e 3. Per l'acquisizione dei pareri si applicano le disposizioni previste dal succitato articolo; in tale caso il termine del procedimento, di cui al comma 5, è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione dei pareri.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il detto termine, il Servizio Procedente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita qualora non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di Bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette. In tal caso resta l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 32 e dell'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla-osta per l'esecuzione delle opere.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente Sezione ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante sostanziale ai sensi dell'art. 49.
7. L'autorizzazione è soggetta al pagamento del canone di cui all'art. 32, dell'addizionale regionale di cui all'art. 33, delle spese istruttorie di cui all'art. 34, della cauzione di cui all'art. 35 e della prestazione delle polizze di cui all'art. 37.
8. Il canone e l'addizionale relativi all'autorizzazione devono essere corrisposti unitamente ai proventi della concessione originaria.
9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.



HOME || INFORMAZIONI || PUBBLICAZIONE || CONTATTI || CREDITS ||

RICERCA IL BOLLETTINO

RICERCA IL DOCUMENTO

Numero Tipologia Data CERCA Inserisci il testo da cercare

CERCA

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Attuazione dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 51, comma 5, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è affidata ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la gestione, per l'intero anno, delle acque per gli usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi.

Art. 2

Modifica all'art. 10 della L.R. 25/2011

1. All'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), al comma 1, dopo la parola "centrali" sono aggiunte le parole ". Sono esclusi da tale adempimento i Consorzi di bonifica."

Art. 3

Modifica all'art. 12 della L.R. 25/2011

1. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della L.R. 25/2011 è inserito il seguente comma 6 bis:
"6 bis. Gli aumenti ai canoni di concessione di derivazione d'acqua, come previsti dal presente articolo, non si applicano ai Consorzi di bonifica".

Art. 4

Entrata in vigore